



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 65/2024 Registro Deliberazioni

ADUNANZA DEL 29/07/2024

Oggetto: ATTO RICOGNITORIO PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

L'anno 2024 addì 29 del mese di 07 alle ore 16:00 si è riunita la Giunta appositamente convocata.

All'appello risultano:

CANNITO NADIA	SINDACO	Presente
CROCI MARIA	VICE SINDACO	Presente
TORCHIA ENRICO	ASSESSORE	Presente
BARONI GIANLUIGI	ASSESSORE	Presente
BATTAINI ANGELO	ASSESSORE	Presente
BOTTA CAROLA	ASSESSORE	Presente

Assenti: 0,

Partecipa il SEGRETARIO TALDONE MARGHERITA.

Accertata la validità dell'adunanza la Sig.ra CANNITO NADIA in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione dell'Assessore TORCHIA ENRICO.



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, a seguito delle elezioni amministrative del 9 giugno 2024 e successivo turno di ballottaggio del 23 giugno 2024, sono stati rinnovati gli organi di governo del Comune;

ATTESO:

- a) che l'art. 1, comma 583, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), ha introdotto nuove modalità di calcolo delle indennità di funzione dei sindaci e degli amministratori, parametrando le indennità al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni;
- b) che il citato comma 583, prevede fasce di parametrizzazione in ragione della popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale per il comune di riferimento;

DATO ATTO:

- che questo Comune, secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale, conta un numero di abitanti residenti superiore ai 15.000 e che, pertanto, il Comune di Malnate rientra nella fascia di parametrizzazione per comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti, come definita dal citato art. 1, comma 583, della Legge di Bilancio 2022;
- le modifiche introdotte dal predetto comma 583, hanno avuto effetto a regime dall'annualità 2024, mentre per gli anni 2022 e 2023, hanno operato le disposizioni di cui al successivo comma 584 della predetta legge;

CONSIDERATO:

- che il trattamento economico complessivo dei Presidenti di Regione è attualmente pari a € 13.800,00 lordi mensili, secondo quanto definito dalla Conferenza Stato - regioni con le delibere del 30 ottobre 2012 e 6 dicembre 2012, n. 235, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;
- che le indennità a regime per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti è pari a € 4.140,00 mensili, ovvero il 30% di € 13.800,00, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 583, della Legge 234/2021: *“A decorrere dall'anno 2024, le indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. b) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:*
 - a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;
 - b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
 - c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
 - d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
 - e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
 - f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.”

ATTESO:

- che, pertanto, è necessario determinare gli importi mensili dell'indennità del Sindaco, del Vicesindaco e degli assessori, sulla scorta delle richiamate considerazioni;
- che ai sensi dell'art. 1, comma 585, della Legge 234/201: *“Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate all'indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119”;*

DATO ATTO che per la fascia di popolazione in cui ricade questo Comune, l'art. 4 del D.M. n. 119/2000 prevede che:

- l'indennità del Vice Sindaco è da parametrarsi al 55% dell'indennità prevista per il Sindaco, per un importo pari a € 2.277,00;
- l'indennità degli Assessori e del Presidente del Consiglio è da parametrarsi al 45% dell'indennità prevista per il Sindaco, per un importo pari a € 1.863,00;

RILEVATO che:

- l'art. 81 del D. Lgs. n. 267/2000 prevede: *“I sindaci [...] i membri delle giunte di comuni [...] che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato.”;*
- l'art. 82, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 recita: *“[...] Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.”;*
- ai Sindaci spetta, a fine mandato, una indennità a norma dell'art. 10 del D.M. n. 119/2000, così determinata: *“A fine mandato, l'indennità dei Sindaci e dei Presidenti della Provincia è integrata con una somma pari ad un'indennità mensile spettante per dodici mesi di mandato proporzionalmente ridotta per periodi inferiori all'anno”.* Tale indennità spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia una durata superiore a 30 (trenta) mesi, come previsto dall'art. 1, comma 719, della Legge 296/2006;

VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, dal Responsabile dell'Area affari Generali sulla presente proposta di deliberazione;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazione;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

CON votazione unanime favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge,



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

DELIBERA

- 1) **DI DARE ATTO**, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto e per quanto stabilito dalle disposizioni normative richiamate, che l'indennità di funzione mensile agli amministratori sono definite come riepilogato dal prospetto che segue:

SINDACO	VICE SINDACO 55% dell'indennità del Sindaco	ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 45% dell'indennità del Sindaco
€ 4.140,00	€ 2.277,00	€ 1.863,00

- 2) **DI DARE ATTO** che l'indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa, come di seguito riepilogato:

SINDACO	VICE SINDACO 55% dell'indennità del Sindaco	ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 45% dell'indennità del Sindaco
€ 2.070,00	€ 1.138,50	€ 931,50

- 3) **DI DEMANDARE** ai responsabili dell'Area Affari Generali e dell'Area Finanziaria gli adempimenti necessari conseguenti alla presente deliberazione.
- 4) **DI DARE ATTO** che sulla presente deliberazione è stato espresso il parere previsto dall'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/00, come risulta nella parte narrativa del presente atto.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione oppure entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

II SINDACO
CANNITO NADIA

II SEGRETARIO
TALDONE MARGHERITA